

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica riferita al nuovo testo unificato C. 338 e abb.) .....	52
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ....	50
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) .....	75
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. C. 4130-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	51

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Dorina Bianchi.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel**

**medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.**

**C. 338 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, nell'evidenziare che, rispetto al testo del provvedimento in oggetto già esaminato dalla Commissione bilancio, la Commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, ha

apportato talune modifiche, conferendo il mandato al relatore nella seduta del 2 agosto 2017, ricorda che la Commissione agricoltura aveva elaborato una precedente versione del testo, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (marzo 2016). La Commissione bilancio ha iniziato l'esame in sede consultiva di tale testo e, nella seduta del 6 aprile 2016, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica; nella seduta del 20 aprile 2016, il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica accompagnata da una lettera della Ragioneria generale dello Stato che verificava negativamente la relazione tecnica medesima; nella successiva seduta del 21 aprile, tenuto conto della necessità di svolgere una fase di ulteriori approfondimenti tecnici sul testo, è stato richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento. La Commissione agricoltura ha quindi elaborato un nuovo testo e lo ha nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri nella seduta dell'11 maggio 2017. Su tale testo la Commissione bilancio ha deliberato, nella seduta del 27 giugno 2017, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, che è stata successivamente trasmessa (*vedi allegato 1*). Sulla base di tale relazione tecnica, nella seduta del 20 luglio 2017, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e una condizione semplice. Nella seduta del 2 agosto la Commissione agricoltura ha infine approvato ulteriori emendamenti del relatore, volti a recepire i pareri delle Commissioni consultive, e a introdurre correzioni di forma. Le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere del 20 luglio 2017 sono state recepite dalla Commissione agricoltura.

Precisa quindi che si soffermerà sulle modifiche approvate dalla Commissione agricoltura nella seduta del 2 agosto scorso aventi rilievo finanziario e che non riproducono esclusivamente condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Con particolare riferimento all'articolo 4, in materia di Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, in merito ai profili di quantificazione rileva che il testo modificato conferma che l'erogazione di finanziamenti a carico del Fondo può essere prevista nei limiti delle risorse disponibili, limitandone l'operatività all'anno 2018: non ha dunque osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 154 del 2016, ai sensi del quale, per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Segnala che la legge di bilancio per l'anno 2017, nell'abrogare l'articolo 66 di cui sopra, ha disposto che le risorse residue disponibili sul Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, fossero versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017. Ciò posto, appare necessario, a suo avviso, sia acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'ammontare delle risorse rimaste ancora nella disponibilità dell'ISMEA dopo il citato versamento di 9 milioni di euro al bilancio dello Stato, sia una rassicurazione da parte del Governo stesso riguardo al fatto che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.****C. 2950-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con due condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione ed una condizione. Rammenta, altresì, che in data 4 luglio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando tre proposte emendative finalizzate al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere dianzi menzionato. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 19 settembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pannarale 1.19 e 2.10, volti ad escludere che la manutenzione straordinaria sia a carico delle imprese concessionarie,

in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura, ponendosi tra l'altro in contrasto con una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio in data 28 giugno 2017;

Bossa 1.18, che prevede che ai fini dell'attuazione del provvedimento in oggetto siano stanziati 5 milioni di euro annui a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, senza specificare la decorrenza dell'onere;

Di Benedetto 2.15, volto a prevedere una serie di benefici ed agevolazioni per le imprese creative, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;

Nicchi 2.11, volto ad escludere che la manutenzione straordinaria sia a carico delle imprese concessionarie, provvedendo ai relativi oneri, nei limiti di 2 milioni di euro annui, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare la decorrenza dell'onere;

Nicchi 2.14, che prevede che le risorse derivanti dai canoni di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono iscritte in un apposito fondo, con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro, istituito presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e l'avvio di micro e piccole società e imprese cooperative culturali e ricreative, da parte di giovani tra 18 e 40 anni, e che al relativo onere si provvede a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza indicare la decorrenza dell'onere.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.18, 1.19, 2.10, 2.11, 2.14 e 2.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.**

**C. 3916-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 6 aprile 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con due condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che in data 3 maggio 2017, la Commissione di merito ha quindi

concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando due proposte emendative volte al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere dianzi menzionato. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, avverte altresì che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Zaccagnini 2.01, che individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente all'attuazione del Protocollo in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla citata proposta emendativa senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, anche alla luce del fatto che dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge in titolo, sulla base della quale si è proceduto alla quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo disegno di legge, non è dato evincere l'attribuzione di tale funzione al predetto Ministero.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaccagnini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

privi di idonea quantificazione e copertura.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.**

**C. 2801 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianni MELILLA (MDP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 maggio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 17 maggio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo. Tutto ciò considerato, rileva che sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole deliberato nella citata seduta.

Avverte altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Berretta 3.10, secondo cui la Corte costituzionale è tenuta a provvedere, con proprie norme, sull'applicazione del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la sal-

vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata proposta emendativa.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere contrario sull'emendamento Berretta 3.10, in quanto, non essendo chiare le competenze attribuite dalla medesima proposta emendativa alla Corte costituzionale, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Gianni MELILLA (MDP), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 3.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.**

**Testo unificato C. 104 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione era in attesa di trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.**

**C. 4130-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, avverte che, in data 19 settembre 2017, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2

degli emendamenti, che contiene ulteriori proposte emendative rispetto a quelle comprese nel precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere di nulla osta nella seduta dello scorso 25 luglio, nonché gli emendamenti 1.50 e 1.51 della Commissione.

Al riguardo, osserva che le summenzionate proposte emendative rivestono carattere essenzialmente ordinamentale e, come tali, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non già ricomprese nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative 1.50 e 1.51 della Commissione, un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO 1

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A.**

**RELAZIONE TECNICA RIFERITA AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
C. 338 E ABB.**



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
GABINETTO DEL MINISTRO

13 LUG. 2017

A - 4662

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

**Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**  
- Ufficio Legislativo

**All'Ufficio del Coordinamento Legislativo**

**Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

**Loro sedi.**

**OGGETTO: A.C. 338 – Interventi per il settore ittico.** Richiesta di Relazione Tecnica, ex art. 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 della Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati. **Trasmissione Relazione Tecnica positivamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13 e 15.**

Con riferimento all'atto Camera in oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica, ex articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13 e 15, pervenuta con la nota n. 146548, datata 12 luglio 2017, dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**IL VICE CAPO DI GABINETTO**

146526



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
12 LUG. 2017
Prot. n. 146526

Roma,

12 LUG. 2017



All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 146548  
Rif. Prot. Entrata nr. 146526  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.C. 338 ed abb. – “Interventi per il settore ittico”. **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla versione aggiornata della relazione tecnica, pervenuta per le vie brevi il 7 luglio 2017, del nuovo testo unificato risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente in data 11 maggio 2017 del provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si restituisce la **relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13, 15**, per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 3 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica) e articolo 12 (Pesca non professionale)**

L'**articolo 3** istituisce presso il MIPAAF, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato con le risorse di cui all'art. 12 comma 4.

L'**articolo 12** prevede l'introduzione di un nuovo contributo annuale per la pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del DPR n. 1639/1968.

Al riguardo, preso atto che la relazione tecnica chiarisce che trattasi di nuove entrate non previste a legislazione vigente, si fa presente che i commi 3 e 4 dell'articolo 12, oltre ad essere mal formulati, sono in contrasto tra loro. Infatti, mentre nel **comma 3** si prevede che il pagamento del contributo sia riassegnato al cento per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. nel **comma 4** si prevede che una quota

delle risorse pari al 50 per cento sia destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica ex articolo 3, mentre il 20 per cento di detto contributo è destinato alla promozione della pesca sportiva da parte della competente federazione sportiva del CONI ed restante il 30 per cento ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui articolo 2, comma 98, della legge n. 244/2007, relativa alle attività delle Capitanerie di porto ed iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, ai fini della verifica positiva dell'articolo 12, nonché del correlato articolo 3, si ribadisce la necessità di modificare il testo **eliminando l'ultimo periodo del comma 3**, e prevedendo **una norma di riassegnazione** delle entrate al pertinente stato di previsione del bilancio dello Stato:

- **al comma 4**, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole *“per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma”*.

Inoltre, ai fini di una verifica positiva, si rappresenta la **necessità che la relazione tecnica degli articoli 3 e 12 sia integrata** fornendo una stima delle possibili entrate del nuovo contributo e maggiori elementi in merito agli interventi da attuare con le risorse del Fondo di all'articolo 3, al fine di valutare la congruità di tali entrate con le nuove finalità di spesa.

**Articolo 11** *(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)*

La disposizione modifica l'art. 2, comma 339, della legge n. 244/2007 integrando la composizione della Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge n. 979/1982, e successive modifiche, con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca nonché con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

Nella relazione tecnica viene chiarito che la partecipazione non dà diritto a compenso alcuno, ma solo a rimborsi spese a carico dell'ente gestore a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In particolare, nella relazione tecnica viene quantificata in 97.200 euro la spesa annua per i tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca, spesa che viene dichiarata sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1646/MATTM “Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione”.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, l'onere dei rimborsi viene indicato come non quantificabile per l'indeterminatezza del numero dei rappresentanti e non sostenibile con le risorse disponibili sul predetto capitolo di bilancio, in quanto l'eventuale copertura di questi oneri restringerebbe i margini finanziari per la gestione delle aree marine protette.

Al riguardo, si fa presente che **la disposizione non può avere corso in quanto comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea copertura finanziaria.**

Infatti, la disposizione comporta nuove spese, per le quali non si può prevedere il finanziamento con le risorse disponibili a legislazione vigente. La previsione di incrementare il numero dei componenti, deve quindi comportare il reperimento di adeguata copertura finanziaria, previa puntuale quantificazione degli oneri anche con riferimento ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

#### **Articolo 13** *(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)*

La norma delega al Governo il riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e l'adeguamento della medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo.

In proposito è necessario che **l'articolo in questione sia integrato con apposita clausola di invarianza** del seguente tenore: *“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

#### **Articolo 15** *(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)*

La disposizione ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa con l'art. 12 del decreto legge n. 95/2012.

Prendendo atto di quanto riportato in relazione tecnica in merito alla sostenibilità, con le risorse disponibili a legislazione vigente, delle spese di funzionamento, si fa presente che la clausola di invarianza, mal formulata, non consente di escludere il riconoscimento ai componenti della Commissione di rimborsi spese.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso, la disposizione va modificata come segue:

- al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente periodo: *“Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altri emolumenti comunque denominati.”*;

- dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma “*1-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*”

\*\*\*

Con l’occasione, si formulano di seguito talune osservazioni in merito **all’articolo 14** (*Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura*).

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura e di licenze della pesca.

In particolare il **comma 2 lett. g)** prevede che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possano utilizzare l’acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica e siano comprese tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall’articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


La relazione tecnica, su conforme parere del Dipartimento delle finanze, precisa che le imprese di acquacoltura identificate con i codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, sono già comprese in quelle “energivore”, qualora rispettino i requisiti dell’art. 2 del Decreto 5 aprile 2013, attuativo dell’articolo 39, comma 1, d.l. 83/2012, requisiti che non fanno riferimento ai codici ATECO, ma solo ad una soglia del quantitativo di energia utilizzata (2,4 GWh) e a un limite del rapporto tra il costo del quantitativo di energia utilizzato e valore del fatturato. La relazione tecnica puntualizza che solo al momento della determinazione di un nuovo sistema di aliquote di accisa, previsto dal citato articolo 39, comma 2, d.l. 83/2012 si potrà valutare se sussista l’invarianza del gettito tributario e l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la disposizione in esame, nella misura in cui definisce energivore talune imprese non in relazione all’effettivo consumo di energia ma semplicemente in base al settore economico, pur non comportando direttamente minori entrate per la finanza pubblica, rende più difficile la determinazione, ad invarianza di gettito, di un nuovo sistema di aliquote di accisa in attuazione dell’articolo 39, comma 2, d.l. 83/2012. Inoltre, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 39, d.l. 83/2012, la disposizione è suscettibile di determinare un incremento degli oneri generali del sistema elettrico, con ricadute sulle tariffe a carico dei clienti finali.

Per tale ragione, ad avviso di questo Dipartimento, al **comma 2 lett. g)** andrebbero soppresse le seguenti parole: *“e siano comprese tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni,”*.

Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

Il Ragioniere Generale dello Stato



C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon. Interventi per il settore ittico. Testo unificato

## RELAZIONE TECNICA

*(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

### **Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

La disposizione, che consta di un unico comma, nello stabilire finalità e ambito di applicazione del provvedimento, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

### **Articolo 2 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti dell'intera materia della pesca e dell'acquacoltura ed a procedere al riassetto ed alla semplificazione della relativa normativa.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che il Governo proceda secondo criteri (i) ricognitivi, anche con riferimento alla normativa internazionale ed europea, (ii) di coordinamento e (iii) di sistematizzazione del quadro normativo esistente.

Quanto in particolare alla previsione di cui al comma 2, lett. e) relativa al criterio direttivo della “semplificazione dell'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto” – che *ratione materiae* potrebbe essere utilmente collocata, anche in sede di coordinamento formale, all'art. 14 riguardante anche le licenze e le autorizzazioni – è possibile darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di una funzione ordinariamente eseguita nel quadro delle attività di istituto condotte dalle Capitanerie di Porto.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

Il comma 4, infine, precisa la neutralità finanziaria dei decreti e comunque prevede la formula di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

La disposizione, recante una delega di natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 2-bis (Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo finalizzato ad intervenire sul sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Il comma 2, nello stabilire i principi ed i criteri, prevede che l'intervento delegato del Governo dovrà, in sintesi: garantire una equa distribuzione delle risorse a disposizione sul fondo FEAMP sostenendo il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca previsti dalle autorità competenti; favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento e ad altri eventi (ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività non imputabili all'operatore o al datore di lavoro); individuare, nei periodi di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, forme alternative di impiego dei relativi operatori, privilegiando attività alternative che tutelino la risorsa ittica e una sua gestione ecosostenibile.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione del decreto.

Il comma 4, infine, assicura che dall'attuazione delega non derivino nuovi o maggiori oneri e prevede la clausola di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto all'attuazione delle delega si provvederà, secondo quanto prevede la norma, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).**

Al riguardo, si evidenzia, in via generale, che il FEAMP è un fondo strutturale e di investimento europeo (SIE), che viene utilizzato per cofinanziare progetti relativi alla politica della pesca. Ciascuno Stato membro, cui viene assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle dimensioni del proprio settore ittico, predispone un programma operativo (PO). L'autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Sempre in via generale, si evidenzia che la dotazione finanziaria per l'Italia proveniente dal FEAMP per il periodo 2014-2020 di cui al Regolamento UE n. 508/2014 (FEAMP 2014-2020) ammonta a 537 milioni di euro, compresi gli incentivi pubblici per i controlli e la ricerca scientifica e che lo Stato italiano ha redatto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 508/2014, un Programma Operativo unico, approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Per altro, il FEAMP prevede anche una misura specificamente dedicata all'arresto temporaneo dell'attività di pesca (misura 1.33 rubricata "Arresto temporaneo delle

attività di pesca”), che presenta una dotazione finanziaria complessiva, prevista dal Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020, di 37,3 milioni di euro, rispetto alla quale, ad oggi, sono stati emanati bandi relativi alle annualità 2015 e 2016, per un importo di 15 milioni di euro ciascuno, con un residuo di circa 7 milioni di euro, cui potrebbero aggiungersi eventuali economie, risultanti dai citati bandi delle annualità 2015 e 2016, che saranno accertabili e quantificabili solo ad esito della emanazione delle graduatorie afferenti i predetti bandi e dei successivi pagamenti.

### **Articolo 3 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).**

Il comma 1 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2018, di un fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato attingendo alle risorse derivanti dal pagamento del contributo dovuto dagli esercenti la pesca non professionale (pescatori sportivi e ricreativi) ai sensi dell’art. 12. Tale previsione trova conferma nell’art. 12, il cui comma 4 prevede che il 50% dei proventi ottenuti dal pagamento del contributo gravante sugli esercenti la pesca non professionale sia destinata al fondo di cui alla presente disposizione.

Il comma 2 ha natura ordinamentale in quanto stabilisce la tipologia di attività che potranno essere finanziate, che risultano coerenti con le finalità del fondo.

**Il comma 3 riguarda, invece, la fissazione dei criteri e delle modalità di accesso alle risorse del fondo e, per quanto in questa sede è di maggior interesse, prevede che le attività verranno finanziate “nei limiti delle risorse effettivamente disponibili” sul fondo.**

Per quanto riguarda la possibile quantificazione del fondo in questione – che comunque non appare dirimente, visto che gli interventi, come detto, vengono finanziati nel limite delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili – essa dipenderà dal gettito derivante dall’art. 12, per la cui possibile quantificazione si rinvia al relativo commento *sub* art. 12.

La disposizione, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

### **Articolo 4 (Distretti di pesca).**

La disposizione, di carattere ordinamentale, interviene sulla disciplina attualmente vigente in tema di distretti di pesca di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 226/2001.

In particolare si prevede che, per i distretti di pesca, si proceda per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, in attuazione del principio di sostenibilità ed al fine di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all’economia ittica.

Inoltre, la disposizione rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, a seconda dei casi, con il coinvolgimento delle

regioni e di altri soggetti, una serie di aspetti ordinamentali dei distretti di pesca, quali, in particolare, l'istituzione, l'identificazione, la delimitazione e la gestione, nonché l'attribuzione di specifiche competenze.

La disposizione specifica che i distretti sono da intendersi quali “*sistemi produttivi locali*”, lasciando pertanto inalterata la configurazione in termini di aree territoriali omogenee nell'ambito delle quali gli operatori privati possono costituire organismi collettivi di rappresentanza di natura giuridica privata, dove l'intervento dell'Autorità pubblica, per altro previsto anche nell'attuale assetto, è funzionale ad azioni di indirizzo ed estensione della regolazione verso le pratiche di pesca più sostenibili, la valorizzazione della biodiversità e dei sistemi produttivi locali.

**La disposizione, pertanto, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 5 (Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).**

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposita convenzione, **stipulata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, possa dare incarico ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca nonché alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

Il comma 2 specifica che i CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.

Il comma 3, di natura ordinamentale, prevede che, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività.

Il comma 4 precisa che i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di assistenza fiscale svolta dai centri di assistenza fiscale (CAF), di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997; inoltre, per quanto qui maggiormente rileva, **si prescrive che l'attività dei CASP sia esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.**

Il comma 5 definisce le associazioni rappresentative delle imprese di pesca ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

**Il comma 5-bis prevede infine una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'interno articolo.**

**La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 6 (Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).**

La disposizione, di natura ordinamentale, modifica gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, prevedendo che i compiti e le funzioni di promozione della cooperazione e promozione dell'associazionismo ivi disciplinate possono essere svolti anche attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 7 (Prodotti della pesca).**

Il comma 1 prevede, al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea in tema di pesatura dei prodotti della pesca, che gli operatori possano utilizzare a tal fine cassette standard, rimettendo ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la fissazione delle caratteristiche tecniche, delle certificazioni delle cassette standard, nonché delle specie ittiche per le quali sono utilizzabili.

Il comma 1-bis rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità attuative della previsioni europee relative alla pesatura dei prodotti di pesca dopo il trasporto dai luoghi di sbarco.

Il comma 2 dispone, infine, che gli operatori, al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa europea ed al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

La disposizione, di carattere ordinamentale, **non comporta oneri per il bilancio dello Stato.**

**Art. 8 (Attività di pesca-turismo e ittiturismo).**

Il comma 1 detta alcune nozioni e definizioni relative all'attività di pesca turismo ed ittiturismo, demandando al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la relativa attività di adeguamento della normativa regolamentare vigente. In particolare, oltre ad alcune precisazioni di carattere definitorio sulla nozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo, la disposizione prevede alcune norme di carattere ordinamentale sull'esercizio delle relative attività.

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Quanto alla disposizione di cui alla lettera h), relativa al rilascio dell'autorizzazione all'attività di pesca turismo da parte del Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione nell'unità da pesca, non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto la disciplina attualmente vigente già prevede che il Capo del Compartimento (Corpo delle Capitanerie di Porto) autorizzi l'attività di pesca turismo e vi faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, riguardante la normativa regolamentare in tema di norme di sicurezza, dispone che il Governo provveda ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dal presente provvedimento, entro due mesi dalla relativa entrata in vigore..

L'articolo pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Art. 9 (Esenzione dall'imposta di bollo).**

Il comma 1 estende i casi di esenzione dall'imposta di bollo anche alle domande e atti relativi alla concessioni di aiuti comunitari e nazionali ai settori della pesca e dell'acquacoltura. Più nello specifico, la disposizione introduce una modifica integrativa all'articolo 21-bis della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, così da estendere ai settori della pesca e dell'acquacoltura il regime di esenzione già previsto per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo.

Dagli archivi in possesso all'Anagrafe Tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. Considerato che le domande e gli atti sopra citati scontano, ad attuale legislazione, una marca da bollo da 16 euro ed ipotizzando, in via totalmente prudenziale ed in mancanza di dati puntuali, che tutti i sopra citati contribuenti presentino, nell'anno, una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita massima di gettito di circa 250.000 euro su base annua.

**Il comma 2, indica la relativa copertura prevedendo che agli oneri, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**

**Art. 10 (Vendita diretta).**

Il comma 1 dispone che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale, individuando i requisiti di onorabilità che i predetti devono possedere.

Il comma 2 specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

Il comma 3 esclude dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

Il comma 4 modifica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevedendo che l'esclusione ivi prevista relativa *"ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari"* sia riformulata nei seguenti termini: *"ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività"*.

Il comma 4-bis stabilisce che se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento, il prodotto ceduto debba essere esclusivamente di produzione propria e frutto della propria attività di pesca professionale.

Il comma 5 prevede infine l'abrogazione degli adempimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99/2009, recante azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Art. 11 (Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).**

Il comma 1 prevede la rappresentanza, senza diritto di voto, nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, di tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca comparativamente più rappresentative ed inoltre dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

Si evidenzia che la partecipazione alla commissione di riserva è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsioni di compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza, analogamente agli altri componenti della Commissione.

Sono previsti solo rimborsi spese, che rimangono a carico del soggetto gestore dell'area marina protetta a valere sulle risorse finanziarie ad essa trasferita annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, si stima, sulla base dello storico consolidato, un rimborso spese pro capite, per ciascuna seduta, di circa 300 euro (compresi vitto e alloggio). Considerato un numero medio, per ciascuna Commissione di riserva, di 4 sedute all'anno, la spesa annuale *procapite* è quantificabile in 1.200 euro.

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione dei tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca comparativamente più rappresentative, la spesa annuale per rimborsi spese è quantificabile, per ciascuna commissione di riserva, in 3.600 euro. Considerato che le commissioni di riserva sono 27 (pari al complesso delle 27 aree marine protette) la spesa totale è dunque quantificabile, per i tre esperti, in 97.200 euro annui.

I citati oneri sono imputati sul capitolo di finanziamento delle aree marine protette: capitolo 1646 "Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. che presenta la necessaria disponibilità. Per altro, nel 2016 la dotazione finanziaria del citato capitolo è stata incrementata rispetto al precedente esercizio raggiungendo l'importo di 4,7 milioni di euro, per effetto dell'integrazione prevista dall'art. 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. La legge di bilancio 2017 ha previsto uno stanziamento di circa 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, introdotta come detto nell'ultima fase emendativa svoltasi in Commissione, si evidenzia, sotto il profilo finanziario, che il capitolo non presenta ulteriore capacità per coprire i relativi rimborsi spese, anche considerata da un lato l'indeterminatezza del numero dei rappresentanti in argomento e dall'altro lato la limitatezza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio; sicché

l'eventuale copertura di questi oneri restringerebbe i margini finanziari per la gestione delle aree marine protette.

**Art. 12 (Pesca non professionale).**

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della pesca non professionale introducendo un contributo economico annuale – attualmente non previsto – a carico di chi intenda esercitare l'attività di pesca sportiva in mare e l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al **comma 2**.

A quest'ultimo riguardo, si evidenzia che il pescatore sportivo, in forza delle previsioni di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e s.m.i., è già tenuto ad effettuare la comunicazione in parola on line attraverso il sito istituzionale del MIPAAF o, in alternativa, all'Autorità marittima, che riceve e tiene le comunicazioni a fini statistici. Tale comunicazione, che è attualmente prevista solo per finalità statistiche, diviene, con la novella introdotta dall'articolo in esame, un obbligo ed una condizione cui è subordinato l'esercizio dell'attività.

Al riguardo, si esclude che da tale attività possano discendere nuovi o maggiori oneri in quanto il pescatore sportivo già attualmente è tenuto ad effettuare una comunicazione, sebbene ai soli fini statistici. Pertanto, l'articolo in esame non prevede e/o introduce nuove attività e/o nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione competente, atteso che gli Uffici marittimi territoriali già svolgono, facendovi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, attività di ricezione e verifica delle comunicazioni in parola.

Quanto al contributo, il **comma 3** prevede che: al pagamento si provvede al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo; l'importo è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata; il pagamento del contributo è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti per essere riassegnate, per il cento per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; a decorrere dall'anno successivo al primo, tale canone può essere aggiornato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il comma 3 prevede altresì esenzioni per alcune categorie di soggetti (minori di 16 anni, over 65 e persone con disabilità) e che l'esercizio dell'attività di pesca sportiva in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sia punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

Quanto al gettito derivante dal pagamento del contributo, non è allo stato possibile fornire una stima precisa, anche perché lo stesso dipenderà dal numero degli esercenti l'attività tenuti al pagamento (attualmente non esattamente predeterminabile) e dall'entità del contributo che verrà fissato, rispetto al *range* compreso da un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro a seconda della tipologia di pesca e di imbarcazione. Si evidenzia, comunque, che secondo i dati ricavabili dal censimento di cui al decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 l'entità dei pescatori sportivi si aggira attorno alle 800.000 unità, in relazione alle quali occorrerà tener conto del numero dei soggetti che risulteranno esentati (al momento non esistono stime, ad esempio, sul numero dei pescatori sportivi under 16 o over 65 e nemmeno dei pescatori sportivi con disabilità).

Il **comma 4** stabilisce che le risorse derivanti dal pagamento del contributo siano destinate per una quota pari al 50 per cento al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica di cui all'art. 3; per una quota del 20 per cento alla promozione della pesca sportiva da parte della competente Federazione sportiva del CONI e per una quota del 30 per cento ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 (relativa al funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) e ad incrementare le disponibilità già previste a legislazione vigente per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle capitanerie di porto.

Il **comma 5** prevede l'esenzione per la pesca occasionale effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a, ovvero nell'ambito del pescaturismo.

### **Articolo 13 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)**

I commi 1 e 2 recano il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di un decreto legislativo di riordino e riassetto della materia della pesca sportiva.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che il Governo proceda secondo criteri di ricognizione, di coordinamento e di sistematizzazione del quadro normativo esistente, anche con riferimento alla normativa internazionale ed europea.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione del decreto legislativo, La disposizione, recante una delega di carattere ordinamentale e ricognitorio, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 14 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura).**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi, cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, che riguardano il sistema di rilascio ed di rinnovo delle concessioni nel rispetto della normativa europea; i canoni, il rilascio e la durata delle licenze, ed infine la produzione di energia elettrica da acquacoltura.

Più in particolare, si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, con una natura essenzialmente programmatica, che prefigurano linee e comparti di intervento (più che interventi specifici), che verranno declinati nel decreto attuativo, nel limite sancito dal comma 4, che prescrive ed impone la neutralità finanziaria nell'attuazione della delega.

Si tratta comunque di criteri e principi che si muovono in linea di massima - sia pure con le specificità del settore - nella stessa direzione di quelli contenuti nella proposta di legge A.C. 3204 recante "*Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo*" e in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda, nello specifico, la disposizione di cui alla lettera d), si evidenzia che;

- attualmente i canoni relativi alle concessioni demaniali in materia di pesca e acquacoltura sono stabiliti con decreti del MIT (e vengono aggiornati annualmente dallo stesso Dicastero in base alle variazioni degli indici ISTAT) in modo diversificato a seconda che tratti di società cooperative o di soggetti diversi dalle cooperative;
- nel primo caso il D.M. del MIT 15.11.1995, n. 595 e la circolare dello stesso Dicastero n. 31/2001 hanno fissato per l'anno 1994 il canone nelle misure di £.20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo e di £.5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale. Invece per tutti gli altri operatori che esercitano l'attività di pesca in forma diversa da quella cooperativa si applicano i canoni nelle misure unitarie determinate dal MIT nel Decreto del 19.7.1989 (e successive modifiche) e nella citata circolare n. 31/2001;
- per le modifiche che verranno introdotte è comunque prevista una salvaguardia data dalla presenza della clausola di invarianza finanziaria (art. 14, comma 4), analoga a quella prevista nel citato A.C. 3204, riguardante la delega per il riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Infine, per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera g, essa prevede l'introduzione delle imprese di acquacoltura identificate con i codici ATECO 03.21.00 (acquacoltura marina) e 03.22.00 (acquacoltura in acque dolci), concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, tra le imprese "energivore", con le modalità stabilite dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito semplicemente decreto). Ciò al fine di determinare, secondo quanto previsto dal citato articolo 39, ma al comma 2, un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati per riscaldamento rispondente a principi di semplificazione e di equità, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito, in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto in questione è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 aprile 2013, che, all'art. 2, stabilisce le due condizioni che devono verificarsi affinché un'impresa possa definirsi "energivora" per quanto riguarda il sistema delle accise. Tali condizioni non fanno riferimento ai codici ATECO, ma solo ad una soglia del quantitativo di energia utilizzata (2,4 GWh) e a un limite del rapporto tra il costo del quantitativo di energia utilizzato e valore del fatturato. Pertanto, per quanto riguarda l'accisa sull'energia elettrica e sui prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, le imprese aventi codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00 sono già comprese in quelle "energivore", qualora rispettino i requisiti dell'art. 2 del Decreto 5 aprile 2013. In ogni caso, solo al momento della determinazione di un nuovo sistema di aliquote di accisa, previsto dal citato articolo 39, comma 2, si potrà valutare se sussista l'invarianza del gettito tributario e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto riguarda il comma 3 dell'art. 39, che prevede la rideterminazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, in modo da tener conto della definizione di imprese "energivore" (la definizione di imprese "energivore" a tale scopo è contenuta nell'art. 3 del Decreto 5 aprile 2013), in modo da assicurare l'invarianza di gettito tributario, si tratta di componenti tariffarie di natura extratributaria.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

**Il comma 4 impone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 15 (Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).**

La disposizione ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che continuerebbe a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che, nell'attuale formulazione della disposizione, viene espressamente previsto e specificato che ai componenti della Commissione – che in massima parte appartengono ad organi centrali dell'Amministrazione aventi sede a Roma ovvero a Enti dotati di autonomia patrimoniale non incidente nella spesa statale – non spetta alcun tipo di emolumento o comunque indennità, nella quale possono essere ricompresi anche i rimborsi spese.

Con riferimento ad eventuali altri costi di funzionamento, ad essi è possibile far pronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, le strutture deputate al funzionamento sono quelle del MiPAAF o del MIT, nello specifico: la sala Cavour del MiPAAF per le riunioni, ovvero, in casi particolari, la sala Conferenze del MIT presso la sede dell'ex Ministero della marina mercantile. Parimenti senza oneri ulteriori deve intendersi l'eventuale funzionamento della segreteria, gestita nell'ambito della Direzione Pesca del MiPAAF e tradizionalmente costituita da 2/3 soggetti della medesima Direzione, che assolvono per altro alle funzioni di segretario e vicesegretario. Tali incarichi non comportano la corresponsione di compensi o indennità di alcun tipo. La compatibilità dell'incarico di membro della segreteria della Commissione consultiva centrale con quelli ordinariamente svolti deriva, oltre che dalla omogeneità della materia trattata, dalla circostanza che le riunioni della Commissione sono nell'ordine della bimestralità/trimestralità, facendovi fronte, come detto, con le risorse umane e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 16 (Pesca del tonno rosso)**

La disposizione detta i criteri e le quote di ripartizione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia, prevedendo, in particolare, che, per il triennio 2018-2020, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria.

Inoltre, nel demandare ad un decreto ministeriale i relativi provvedimenti attuativi, la disposizione stabilisce altresì che si riservi un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva e che si tenga conto, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale di cui raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*).

La disposizione, non avendo effetti finanziari, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 17 (Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)**

L'articolo detta disposizioni correttive ad alcune disposizioni sanzionatorie del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, l'articolo in commento non modifica gli illeciti contravvenzionali di natura penale ma apporta modifiche ad alcune sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, così come modificato, di recente, dalla legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo). In particolare, come principali innovazioni, per salvaguardare la continuità della specie, la confisca del prodotto è stata preferita al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. Al fine, invece, di salvaguardare la continuità dell'esercizio dell'attività d'impresa, in caso di pesca di specie sotto taglia, sono state rimodulate le già previste sanzioni amministrative, in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.

Più nello specifico, e con riferimento alle fattispecie che incidono su sanzioni pecuniarie:

- per quanto riguarda la sanzione per la violazione dell'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u), v) del decreto legislativo, il provvedimento, lasciando inalterati il precetto e la sanzione di base, prevede che l'aumento di pena nel caso in cui la violazione riguardi alcune specie ittiche (tonno rosso e pesce spada) sia sino ad un terzo, mentre il vigente assetto, opera della legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo), prevede un aumento del doppio (prima delle recenti modifiche del collegato agricolo non era previsto alcun aumento della sanzione in caso di violazioni riguardanti tonno rosso e pesce spada);
- per quanto riguarda la violazione della lettera f del citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo si prevede la sola sanzione della confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente;
- per quanto riguarda il comma relativo alle violazioni dell'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e commi 3, 4 e 6, si prevede, lasciando inalterato il precetto e la sostanziale cornice edittale generale, una rimodulazione della sanzioni ed inoltre si stabilisce che la sanzione sia aumentata sino ad un terzo, anziché raddoppiata, nel caso in cui le violazioni riguardino le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada.

Nel complesso, alle modifiche operate dal presente articolo non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto conto anche della circostanza che le modifiche incidono su parte delle sanzioni modificate recentemente dal collegato agricolo e, dunque, su un regime sanzionatorio che ha trovato applicazione per un breve lasso di tempo.

**Articolo 18 (Clausola di salvaguardia)**

La disposizione prevede che le disposizioni del provvedimento si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La disposizione, contenente una clausola di salvaguardia, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale dello Stato

12 LUG. 2017

La **relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13, 15**, per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 3 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica) e articolo 12 (Pesca non professionale)**

L'**articolo 3** istituisce presso il MIPAAF, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato con le risorse di cui all'art. 12 comma 4.

L'**articolo 12** prevede l'introduzione di un nuovo contributo annuale per la pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del DPR n. 1639/1968.

Al riguardo, preso atto che la relazione tecnica chiarisce che trattasi di nuove entrate non previste a legislazione vigente, si fa presente che i commi 3 e 4 dell'articolo 12, oltre ad essere mal formulati, sono in contrasto tra loro. Infatti, mentre nel **comma 3** si prevede che il pagamento del contributo sia riassegnato al cento per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel **comma 4** si prevede che una quota delle risorse pari al 50 per cento sia destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica ex articolo 3, mentre il 20 per cento di detto contributo è destinato alla promozione della pesca sportiva da parte della competente federazione sportiva del CONI ed restante il 30 per cento ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui articolo 2, comma 98, della legge n. 244/2007, relativa alle attività delle

Capitanerie di porto ed iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, ai fini della verifica positiva dell'articolo 12, nonché del correlato articolo 3, si ribadisce la necessità di modificare il testo **eliminando l'ultimo periodo del comma 3**, e prevedendo **una norma di riassegnazione delle entrate** al pertinente stato di previsione del bilancio dello Stato:

- **al comma 4**, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole *“per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma”*.

Inoltre, ai fini di una verifica positiva, si rappresenta la **necessità che la relazione tecnica degli articoli 3 e 12 sia integrata** fornendo una stima delle possibili entrate del nuovo contributo e maggiori elementi in merito agli interventi da attuare con le risorse del Fondo di all'articolo 3, al fine di valutare la congruità di tali entrate con le nuove finalità di spesa.

**Articolo 11** (*Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette*)

La disposizione modifica l'art. 2, comma 339, della legge n. 244/2007 integrando la composizione della Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge n. 979/1982, e successive modifiche, con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca nonché con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

Nella relazione tecnica viene chiarito che la partecipazione non dà diritto a compenso alcuno, ma solo a rimborsi spese a carico dell'ente gestore a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In particolare, nella relazione tecnica viene quantificata in 97.200 euro la spesa annua per i tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca, spesa che viene dichiarata sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1646/MATTM “Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione”.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, l'onere dei rimborsi viene indicato come non quantificabile per l'indeterminatezza del numero dei rappresentanti e non sostenibile con le risorse disponibili sul predetto capitolo di bilancio, in quanto l'eventuale copertura di questi oneri restringerebbe i margini finanziari per la gestione delle aree marine protette.

Al riguardo, si fa presente che **la disposizione non può avere corso in quanto comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea copertura finanziaria.**

Infatti, la disposizione comporta nuove spese, per le quali non si può prevedere il finanziamento con le risorse disponibili a legislazione vigente. La previsione di incrementare il numero dei componenti, deve quindi comportare il reperimento di adeguata copertura finanziaria, previa puntuale quantificazione degli oneri anche con riferimento ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

**Articolo 13** *(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)*

La norma delega al Governo il riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e l'adeguamento della medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo.

In proposito è necessario che **l'articolo in questione sia integrato con apposita clausola di invarianza** del seguente tenore: *“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

**Articolo 15** *(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)*

La disposizione ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa con l'art. 12 del decreto legge n. 95/2012.

Prendendo atto di quanto riportato in relazione tecnica in merito alla sostenibilità, con le risorse disponibili a legislazione vigente, delle spese di funzionamento, si fa presente che la clausola di invarianza, mal formulata, non consente di escludere il riconoscimento ai componenti della Commissione di rimborsi spese.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso, la disposizione va modificata come segue:

- al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente periodo: *“Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altri emolumenti comunque denominati.”*;
- dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma *“1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb.

## RELAZIONE TECNICA

15358  
  
Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale  
UFFICIO IX

Roma, 19 SET. 2017

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Prot. Nr 170929/2017  
Prot. Entrata Nr 170852/2017  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

e p.c. All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Testo unificato AC 104 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente – Relazione tecnica

E' stata esaminata la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 29/5870 del 12 settembre 2017 relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che, con riferimento al testo del provvedimento, questo Dipartimento ha già rappresentato, pur in assenza di relazione tecnica, il relativo parere con nota n. 146110 dell'11 luglio 2017.

Con riferimento alla relazione tecnica e al provvedimento in esame, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue:


- a) **Articolo 3** – Programmazione degli interventi da parte dei comuni – La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica a carattere strutturale, non essendo la stessa limitata temporalmente, non quantificati nella relazione tecnica né coperti, atteso l'obbligo posto in capo ai comuni di sviluppare i progetti/interventi previsti in via permanente. Gli oneri si sostanziano sia nei costi per implementare i progetti sia nei benefici previsti al comma 2 per i soggetti destinatari dei progetti. La relazione tecnica è altresì inidonea dal punto di vista della quantificazione in quanto non solo non quantifica gli stessi ma non dà neppure dimostrazione della plausibilità di circoscrivere gli oneri nell'ambito degli importi indicati all'articolo 8. Circa la copertura indicata in relazione tecnica si fa rinvio a quanto rappresentato in merito all'articolo 8;
- b) **Articolo 5** – Assicurazione – La disposizione comporta maggiori oneri non quantificati né coperti a carattere strutturale, non essendo la stessa limitata temporalmente, per la finanza pubblica per l'obbligo (in capo ai Comuni) dell'assicurazione ai fini della tutela infortunistica per i soggetti interessati dai progetti. La relazione tecnica è altresì inidonea dal punto di vista della quantificazione, in quanto non solo non quantifica gli stessi ma non dà neppure dimostrazione della plausibilità di circoscrivere gli oneri nell'ambito degli importi indicati all'articolo 8. Circa la copertura indicata in relazione tecnica, si fa rinvio a quanto rappresentato in merito all'articolo 8;
- c) **Articolo 6** – Formazione permanente – La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri non quantificati, come peraltro esplicitato in relazione tecnica, né coperti a carattere strutturale, per la finanza pubblica a carico del bilancio dello Stato con finalità tra l'altro

differenti e non coordinate tra il comma 1 e 2. Per le attività che la relazione tecnica considera assolvibili nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, la stessa non dà adeguata dimostrazione anche ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009;

- d) **Articolo 7** – Prevenzione e benessere – si prende atto di quanto evidenziato in relazione tecnica e nella nota del Ministero della salute n. 4032-P del 26 luglio 2017 rappresentando, in ogni caso, che la relativa cornice finanziaria indicata andrebbe esplicitata nella disposizione in esame;
- e) **Articolo 8** – Fondo per il finanziamento di progetti per l'invecchiamento attivo – La relazione tecnica descrive la norma rinviando al parere di questo Dipartimento. Il comma 2 comporta maggiori oneri per 12,5 milioni di euro per l'anno 2017, 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'istituzione del Fondo per il finanziamento di progetti per l'invecchiamento attivo. Al riguardo, si evidenzia altresì che non sono specificati, nell'ambito del provvedimento, quali ragioni di costo corrisponderebbero allo stanziamento del Fondo, le procedure per il rispetto del relativo limite di spesa, e l'allineamento temporale tra lo stanziamento del fondo e gli interventi previsti, che risulterebbero, invece, a carattere strutturale e non sperimentale. Premessa la necessità, già evidenziata, di una puntuale relazione tecnica per l'esatta quantificazione degli oneri in quanto la relazione tecnica pervenuta, come sopra rappresentato, non contiene la quantificazione degli stessi e neppure la dimostrazione della plausibilità di eventuali limiti di spesa che andrebbero comunque correttamente proceduralizzati nel dettato normativo, con riferimento alla modalità di copertura per gli anni 2017-2019 degli oneri derivanti dalla disposizione mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime **parere contrario** in quanto il predetto fondo non presenta sufficienti disponibilità.
- f) **Articolo 9** – Clausola di invarianza – La relazione tecnica si limita a descrivere la disposizione e pertanto non dà adeguata dimostrazione della consistenza di tale clausola ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009. Sul piano normativo, inoltre, la clausola da un lato non è coerente con il dettato normativo dei diversi interventi previsti e dall'altro non risulterebbe operare atteso il tenore degli stessi.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il provvedimento in esame non possa avere ulteriore corso, atteso che dal medesimo derivano nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, e si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

A Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot. RGS 0170852/2017

 **MINISTERO DEL LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Ufficio legislativo economia
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

ROMA

E, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento – Ufficio I
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi


ROMA

**OGGETTO: AC 104 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente**

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la relazione tecnica per le verifiche di competenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cens. Giuseppe Leotta)



Prot: RGS 0170852/2017

**AC 104 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente**

**Relazione tecnica**

La proposta di legge in esame introduce misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente, tramite anche la concertazione di progetti tra i Comuni, singoli e associati, e le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché tramite adeguata informazione sui corretti stili di vita e forme di politiche di sostegno alla persona anziana, da parte del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della proposta di legge (art. 1, comma 2), si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

Descrizione delle disposizioni rilevanti ai fini delle possibili conseguenze finanziarie

**ARTICOLO 3**

La norma prevede la programmazione degli interventi/progetti volti al coinvolgimento di persone anziane da parte dei comuni. Gli oneri finanziari non quantificabili si sostanziano sia nei costi per implementare i progetti sia nei benefici previsti al comma 2 per i soggetti destinatari dei progetti. La copertura dei suddetti oneri è prevista, secondo il disegno di legge, a valere sulle risorse del Fondo ex articolo 8, comma 2.

**ARTICOLO 5**

La norma prevede l'obbligo per i comuni di assicurare i soggetti interessati dai progetti ai fini della tutela infortunistica. La copertura dei suddetti oneri è prevista, secondo il disegno di legge, a valere sulle risorse del Fondo ex articolo 8, comma 2.

**ARTICOLO 6**

La norma prevede la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, il Ministero dell'Istruzione favorisce le necessarie azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Le istituzioni scolastiche, infatti, nell'ambito della propria autonomia, potranno prevedere, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, le attività necessarie per sostenere progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni di tali saperi e delle esperienze acquisite da parte delle persone anziane. Il piano triennale, infatti, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, nonché le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tali attività.

Si può, pertanto, confermare che tali progetti, potranno essere realizzati dalle istituzioni

Prot: RGS 0170852/2017

scolastiche nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento, invece, alla formazione inter e intra generazionale lungo tutto l'arco della vita anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione, non rientra negli interventi già in atto o programmati dai Ministeri competenti e, pertanto, non sono quantificabili i relativi oneri.

#### ARTICOLO 7

La norma prevede la promozione di azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento. Nel condividere le finalità della norma, si segnala che tali azioni risultano coerenti con gli obiettivi già prefissati nell'ambito dei documenti programmatici dal Ministero della Salute predisposti, segnatamente nell'ambito del Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", nonché nel Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 e nella "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che prevedono proprio azioni mirate alla diffusione dell'attività fisica nella popolazione anziana finalizzata all'invecchiamento attivo.

Al riguardo, si segnala che il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 nasce con la finalità, tra l'altro, di contrastare l'epidemia di malattie cronico generative e si basa sulla scelta di intervenire principalmente attraverso strategie di popolazione finalizzate a diffondere e facilitare la scelta di stili di vita corretti, implementando gli obiettivi del Programma nazionale "Guadagnare Salute", secondo i principi di "Salute in tutte le politiche". Inoltre, relativamente alla fattispecie di soggetti che possano presentare già fattori di rischio comportamentali o intermedi, è stata promossa una strategia volta a diffondere le tecniche del counseling motivazionale, indirizzando i soggetti stessi verso offerte derivanti dai programmi di comunità (es. gruppi di cammino, gruppi per smettere di fumare...) ovvero con programmi terapeutici specifici (es. prescrizione attività fisica).

Si precisa, infine, che il predetto dPCM 12 gennaio 2017, (all. 1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica - Area F, Programma F5: Promozione dell'attività fisica e tutela sanitaria dell'attività fisica), include nei Livelli essenziali di assistenza la "Promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio".

#### ARTICOLO 8

La norma istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Dette risorse sono destinate a finanziare una sperimentazione triennale volta a favorire progetti di invecchiamento attivo da parte di enti locali, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Modalità e termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri di riparto del Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Unificata. La copertura finanziaria delle menzionate previsioni è individuata attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del fondo speciale eli parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Prot: RGS 0170852/2017

A tale proposito, nel rappresentare che la disposizione di cui trattasi sembrerebbe limitarsi a sviluppare la quantificazione dei relativi oneri per il triennio 2017-2019, per riconnetterla, per quanto emerge dalla formulazione letterale del testo, alla sperimentazione triennale prevista al comma 1, sulla base di modalità, termini per la presentazione dei progetti e criteri di riparto delle risorse affidati ad un successivo decreto del Ministro, si fa rinvio al parere del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica della disponibilità finanziaria del predetto fondo speciale di parte corrente.

#### ARTICOLO 9

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria specificando che ad eccezione delle disposizioni dell'art. 8, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

POSITIVO



19 SET. 2017

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

